

M.M. no. 76 concernente la revisione del Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Locarno (documento 720.1).

Locarno, 11 dicembre 2018

Al Consiglio Comunale di

L o c a r n o

Gentile Signora Presidente, Gentili Signore e Egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di revisione del Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Locarno (documento 720.1).

IL REGOLAMENTO IN VIGORE

Il Regolamento comunale delle canalizzazioni della città di Locarno (documento 720.1) è entrato in vigore il 1° Gennaio 1979, approvato dal Consiglio Comunale l'11 gennaio 1979 e dal Consiglio di Stato il 2 maggio 1979 (ris. no. 3818).

Il regolamento è stato oggetto a più riprese di modifiche, approvate dagli enti preposti, l'8 febbraio 1983, il 1° gennaio 1993, il 14 gennaio 1994 e il 6 marzo 1995.

Dalla sua entrata in vigore sono trascorsi quasi 40 anni e dall'ultima modifica quasi 24 anni, dati questi che lasciano già da soli supporre che l'attuale regolamento necessiti di essere revisionato e aggiornato.

Le basi giuridiche e le direttive in materia, quali leggi, ordinanze, regolamenti, norme, istruzioni cantonali e federali, nel lasso di tempo citato hanno subito varie modifiche e aggiornamenti, oltre ad esserne subentrate di nuove. Seppur la legislazione imponga che la progettazione degli impianti e la loro esecuzione avvengano secondo le leggi, le normative, ecc. in vigore, in base all'ordinamento superiore, pare assodato che anche il regolamento comunale deve riprendere e citare in maniera chiara e inequivocabile quanto prescritto.

Per quanto riguarda i materiali da costruzione (tubi, tipi di calcestruzzo, pezzi speciali, ecc.) e le prescrizioni tecniche, il regolamento in vigore non ha dato seguito al progresso tecnico e tecnologico avvenuto nel corso degli anni.

Un capitolo importante è rappresentato dai contributi e dalle tasse di allacciamento e d'uso, pure bisognosi di un aggiornamento. L'ultima modifica con adeguamento della tassa d'uso (*art. 47 del regolamento in vigore*) è stata effettuata nel 1993, mentre la tassa di allacciamento (*art. 46 del regolamento in vigore*), ferma al 1979, prevede un'esigibilità minima di fr. 10.-- (!).

Pure la tassa inerente le immissioni in canalizzazione di acque provvisorie provenienti da cantieri (*art. 14 cpv.3 del regolamento in vigore*), non è stabilita in una maniera semplice e diretta tale da consentire sia ai richiedenti, sia al Comune di determinare il reale ammontare di quanto dovuto (*“L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita dal Comune in proporzione dell'intensità dell'uso delle canalizzazioni”*).

Altro aspetto del regolamento in vigore che necessita di essere rivisto e attualizzato sono le procedure per la domanda di esecuzione, il collaudo degli impianti e il rilievo a esecuzione avvenuta. La documentazione attualmente richiesta (*art. 12, 19 e 20 del regolamento in vigore*), non corrisponde a quanto stabilito a livello cantonale nelle più recenti istruzioni elaborate del Dipartimento del territorio.

Non da ultimo citiamo la terminologia tecnica adottata nel regolamento in vigore che negli anni ha subito alcuni, seppur lievi, cambiamenti, ma che comunque necessita di essere aggiornata, in modo che le discussioni tra i tecnici del Comune e i privati possano avvenire con i termini corretti (*ad es.: acque di rifiuto ora acque di scarico, fosse di decantazione ora fosse di chiarificazione; separatori olii e grassi ora impianti di pretrattamento*).

In generale, come riportato nella tabella comparativa allegata al presente documento, gli aggiornamenti toccano l'intero corpo del regolamento. Se per taluni articoli le modifiche proposte riguardano essenzialmente la formulazione, l'aggiunta di dettagli e l'adeguamento della terminologia, per altri le modifiche sono più importanti sia dal lato tecnico che da quello giuridico (tasse e contributi, domanda di allacciamento, catasto, ecc).

LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento proposto segue di base il documento tipo (*Regolamento tipo canalizzazioni 07.2005, consultabile al sito www.ti.ch/acqua*) elaborato dal Dipartimento del Territorio-Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), già adottato da molti Comuni Ticinesi.

La suddivisione del regolamento mantiene i capitoli principali di quello in vigore, ossia:

- A. Generalità
- B. Procedura
- C. Prescrizioni tecniche
- D. Manutenzione degli impianti privati
- E. Contributi e tasse

con l'aggiunta del capitolo:

- F. Norme transitorie e finali

e dell'allegato

Elenco abbreviazioni – Basi giuridiche e direttive

Le proposte di modifica degli articoli del regolamento in vigore sono riportati in forma tabellare nell'allegato al presente documento.

PROCEDURE

La revisione del regolamento comunale delle canalizzazioni, dovrà essere approvata dai preposti enti, in applicazione delle leggi federali, cantonali e comunali in materia, in sintesi:

- Adottato dal Consiglio Comunale
- Esposto all'albo comunale per un periodo di 30 giorni
- Approvato dalla Sezione degli Enti locali (SEL) o dal Consiglio di Stato (CdS)
- Messa in vigore con l'abrogazione del Regolamento delle canalizzazioni del 1° gennaio 1979 e di ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

La tabella comparativa, comprendente il testo del regolamento in vigore, le proposte di modifica e le osservazioni, è frutto di una verifica congiunta di tutti i servizi comunali coinvolti.

La proposta del nuovo regolamento è inoltre stata trasmessa alla SPAAS, e anche da parte loro abbiamo ricevuto in breve tempo alcune osservazioni e proposte di modifiche, in parte riprese nel nuovo testo del regolamento.

La sua entrata in vigore è prevista ancora nel corso del 2019.

CONCLUSIONI

La revisione del Regolamento comunale delle canalizzazioni della città di Locarno consente alla Città di Locarno, in special modo ai tecnici del Comune, di dotarsi di uno strumento di lavoro completo, preciso e attuale, e di poter interagire correttamente con i privati sia dal lato pratico (domanda, esecuzione, rilievo, collaudo, ecc.), sia da quello giuridico (contributi e tasse, zone di protezione, ecc.).

Il regolamento delle canalizzazioni è parte integrante del PGS quale documento gestionale. Il documento sarà oggetto anche nel prossimo futuro di nuove revisioni, che scaturiranno da una parte dal progresso tecnologico e dall'altra da aggiornamenti di leggi, ordinanze, istruzioni e prescrizioni tecniche.

Sulla scorta di quanto esposto ai considerandi precedenti, vi invitiamo a risolvere:

1. E' approvata la revisione del Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Locarno, come da testo allegato che forma parte integrante del presente Messaggio.
2. Il Municipio è incaricato di dare avvio alle necessarie procedure per l'adozione del Regolamento.
3. Il Regolamento comunale delle canalizzazioni entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con la massima stima,

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Allegati:

- Regolamento comunale delle canalizzazioni della città di Locarno del 1.1.1979 in vigore
- Proposta di nuovo Regolamento
Tabella di comparazione: Regolamento in vigore - Proposta di modifica - Osservazioni

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della legislazione